

TI_GERICHTE 52.2002.417 vom 20. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.417

FR: TI_GERICHTE 52.2002.417 du 20 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 52.2002.417 del 20 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 3

e 4), il quale non ha rilevato alcuna stigmata clinica che potesse far sospettare un abuso etilico. Non ha potuto invece consultare i risultati degli esami a cui si era sottoposto in passato il ricorrente, in quanto quest'ultimo ha dichiarato di averli persi. Ripercorsi i fatti del 3 ottobre 2001, l'esperto ha ricordato come in occasione del suo interrogatorio da parte della polizia cantonale l'insorgente ha giustificato l'incidente occorsogli con il sopraggiungere nel senso opposto di una vettura che invadeva la sua corsia. Colto di sorpresa avrebbe reagito bruscamente, perdendo la padronanza del veicolo. Pur sapendo di aver bevuto troppo e di essere ubriaco, l'interessato si riteneva in grado di guidare. In un primo momento ha tentato di sottrarsi alla prova del sangue per cercare di mitigare le conseguenze di una possibile revoca della licenza di condurre. Posto davanti alla prospettiva di trascorrere una notte in cella, vi ha poi acconsentito. Da un punto di vista psicologico, il perito ha sottoposto il ricorrente a diversi esami (MAST-01, scala dell'alcolismo, scala del craving, scale di controllo dell'attendibilità delle affermazioni). Sulla base dei risultati emersi, il perito ha concluso che "appare principalmente presente un consumo smodato occasionale, con una marcata elevazione della tolleranza alcolemica, che notoriamente deriva dal ripetuto e frequente consumo elevato nel tempo o da un periodo amnestico non breve o ripetuto di abuso alcolico abituale; esso sembra essere principalmente legato alle situazioni di convivialità e associato a degli aspetti di impulsività. In sostanza si tratta di un consumo alcolico problematico che solleva gravi sospetti sulla sua capacità di impegnarsi nel garantire sempre la propria idoneità quando si pone alla guida di veicoli a motore. Per quanto concerne la guida sicura, appare presente un'eccessiva sottovalutazione della pericolosità degli eccessi alcolici per la guida. Dopo i recenti eventi avrebbe maturato una maggiore prudenza. Dà però l'impressione più che altro di un atteggiamento di eccessiva sottovalutazione della pericolosità personale degli eccessi alcolici per la guida: nonostante la coscienza della pericolosità teorica dell'ebrietà alla guida, sembrerebbe quasi che ciò valesse però solo per gli altri." 4.3. La perizia del lic. _____ appare fondata ed attendibile, l'argomentazione puntuale e scrupolosa. Il referto che verte sull'idoneità dell'interessato alla guida, è chiaro e approfondito. Non vi è motivo di ritenere che il giudizio della Sezione della circolazione prima e del Consiglio di Stato poi sia stato in alcun modo lacunoso o incompleto, come sostenuto dal ricorrente. Neppure può essere rimproverato alle istanze inferiori un apprezzamento inesatto delle prove o di non aver valutato nel loro complesso le prove in atti. Nel proprio esame il perito ha infatti tenuto in considerazione anche i risultati delle analisi cliniche cui si è sottoposto

l'interessato. Pertanto è a giusta ragione che le autorità inferiori hanno aderito alla prognosi chiaramente negativa formulata dall'esperto. 5. Il ricorrente si duole poiché il Consiglio di Stato non ha tenuto in considerazione l'esito dei regolari controlli a cui si è sottoposto. La censura è infondata. La Sezione della circolazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito sull'idoneità alla guida che il ricorrente presentava nell'ottobre 2001. I risultati degli esami da lui richiamati saranno determinanti per stabilire se riammetterlo o meno alla guida di veicoli a motore. 6. Rimane da esaminare se la durata del periodo di prova è proporzionata alla fattispecie. 6.1. La revoca della licenza a scopo di sicurezza per motivi che non siano medici deve sempre essere pronunciata per una durata indeterminata. Nella decisione deve inoltre essere fissato un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1 bis LCStr e 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr). Se può essere ammesso che il provvedimento ha conseguito il suo scopo, la licenza può nuovamente essere rilasciata condizionatamente, non prima però che tale periodo sia trascorso (art. 17 cpv. 3 LCStr). Il periodo di prova fissato nell'ambito di una revoca a scopo di sicurezza corrisponde così ad un periodo minimo e assoluto di revoca, durante il quale non può avvenire il rilascio anticipato di una nuova licenza, neppure condizionatamente (cosiddetta "Sperrfrist- wirkung"; cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des Schweizerischen Strassenverkehrsrechts, n. 2180 segg., in particolare n. 2185; FF 1986 III pag. 199). 6.2. Prima dei fatti qui in discussione il ricorrente è stato oggetto di un ammonimento e di una revoca della licenza di condurre per guida in stato di grave ebbrietà. Va pure considerato che il 3 ottobre 2001 l'insorgente presentava un tasso alcolico elevato (2.22-2.86‰) e che ha causato un incidente della circolazione (con o senza la concausa di un altro conducente) che solo per pura fortuna non ha coinvolto terze persone, limitandosi a produrre danni materiali. In simili circostanze, la durata fissata dall'autorità dipartimentale e confermata dal Consiglio di Stato appare adeguata alle circostanze, esistendo un rapporto ragionevole tra il risultato prefissato e le restrizioni imposte. La misura risulta idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza della circolazione stradale. La decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità competente in ordine alla commisurazione della durata della misura adottata. 7. Il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata. Pure la domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio va respinta, perché il gravame non presentava possibilità di esito favorevole sin dall'inizio (art. 14 LAg). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 6 CEDU; 29 Cost.; 14 cpv. 2 lett. c e d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 bis e 3, 23 cpv. 3, 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2 e 90 cifra 1 e 91 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC; 33 cpv. 1 e 35 cpv. 3 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm; 14 LAg; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
La segretaria